



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 250-1/2025

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 250-1/25 promosso da **Amato Vitaliano**, nato in Sarno (SA) il 28/03/1985 – C.F. MTAVLN85C28I438J, e [REDACTED]

[REDACTED] amite il Gestore della Crisi dott.ssa Rachelina Di Mauro;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 25/09/2025 Amato Vitaliano ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 135.850,85, garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 8.008,60 derivante dalla corrisponsione di nn. 80 rate mensili ciascuna di € 100,00 e l'ultima, la n° 81, di € 8,60.

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 100% delle spese in prededuzione dell'OCC; 100% del credito del legale che assiste il ricorrente; 5 % dei creditori privilegiati nell'arco di 6 anni e mezzo circa; totale falcidia di tutti i creditori chirografari.

Con decreto depositato in data 05.01.2026 il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano, ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Amato Vitaliano, disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa

definitivo nonché la sospensione delle trattenute stipendiali di cui al pignoramento mobiliare dello stipendio; col medesimo provvedimento ha ordinato che *“la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;”* e disponendo che *“entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie”*.

Con relazione depositata in data 30/1/2026 l'occ dott.ssa Rachelina Di Mauro ha dato atto che: 1) ADER ha segnalato l'inserimento di una nuova cartella esattoriale di € 546,57 (tassa automobilistica 2020) e ha richiesto il riconoscimento della prelazione privilegiata anche sugli interessi, compresi quelli di mora; 2) Kruk Investimenti S.r.l. ha precisato l'esistenza di due posizioni creditorie derivanti da ex Compass S.p.A., aggiornando in diminuzione l'importo di una di esse; 3) I creditori Agos Ducato S.p.A., Union S.r.l. e Fiditalia S.p.A. hanno comunicato esclusivamente i rispettivi indirizzi PEC per le successive comunicazioni, mentre Enel Energia S.p.A. ha rettificato in diminuzione il proprio credito, aggiornandolo a € 1.768,20.

L'occ, tenuto conto delle precisazioni pervenute, ha modificato ed integrato il piano di ammortamento prevedendo una riduzione dell'esposizione debitoria complessiva, passata ad € 119.469,10, ed integrando la durata complessiva del piano, passato da nn. 81 a nn. 83 rate complessive (n. 82 rate mensili ciascuna di €. 100,00 e l'ultima, la n° 83, di € 63,61 per un importo complessivo destinato alla procedura di € 8.263,61).

Con provvedimento depositato in data 11/3/2026 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano, *“letta la relazione depositata in data 30/1/2026 dall'occ Dott.ssa Rachelina Di Mauro che ha dato atto delle precisazioni dei crediti di taluni creditori e della conseguente*

integrazione al piano alla luce delle rilevate precisazioni; ritenuta l'opportunità, alla luce dell'integrazione apportata al piano in conformità alle precisazioni dei creditori, di fissare udienza per la comparizione delle parti, previa comunicazione alle stesse della proposta e del piano così come integrato", ha fissato per la comparizione dell'istante, dell'occ e dei creditori interessati l'udienza del 05/05/2026.

All'udienza di comparizione parti, nel riportarsi l'istante al ricorso per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'occ alla relazione da ultimo depositata in atti, il giudice ha riservato la decisione rispetto alla sussistenza dei presupposti dell'omologa.

2. Il piano proposto da Amato Vitaliano può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII nei termini evidenziati nel decreto di apertura depositato in data 05/01/2026;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile, atteso che: 1) il ricorrente dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente che varia tra i 1.250,00 euro ed i 1.300,00 euro, su cui viene attualmente operata una trattenuta in conseguenza di un pignoramento presso terzi; 2) Amato Vitaliano non risulta proprietario di beni immobili mentre, quanto ai beni mobili registrati, risulta intestatario di un'autovettura FIAT targa DK557VN, anno d'immatricolazione 2007, il cui valore di liquidazione è pressochè nullo; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri di cui due minorenni) per un importo pari a circa € 1.200,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva (così come rideterminata all'esito delle precisazioni dei crediti) pari ad € 119.469,10;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Il legislatore della riforma ha, dunque, deciso - ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

Il *discrimen* tra “colpa lieve” e “colpa grave” deve essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte: si ravvisa la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare la propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l’impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all’OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un’eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Livorno, 07 Ottobre 2024).

Come posto in rilievo dalla più recente giurisprudenza di merito intervenuta sul punto, l’art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell’assunzione del debito ed alla sproporzione fra l’entità di esso e le capacità patrimoniali dell’indebitato, prevede, invece, nell’ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come “colpa grave”. Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo “*in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un’ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell’uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell’illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte. L’accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi*

nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati" (Tribunale Avellino, 12 Maggio 2025).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nella “messa in CIG del debitore che ha visto il suo reddito scendere all'80% di quello percepito in un momento in cui lui aveva già contratto debiti per prestiti e finanziamenti personali e di natura strettamente consumeristica. Ciò ha determinato inevitabilmente uno squilibrio finanziario, che purtroppo anticipava la totale impossibilità a far fronte con mezzi ordinari in cui il ricorrente versa oraomissis...Dal 2022

[REDACTED]. Inoltre,
il sig. Amato Vitaliano [REDACTED]

Quanto, poi, alla durata del piano, pari a poco più di 6 anni, va osservato che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, la cui disciplina è oggi trasfusa nel CCII, introducendo le procedure di composizione della crisi al fine di porre rimedio alle situazioni di

sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione degli istituti - indicazioni al riguardo si rinvenivano nel nuovo Codice della Crisi d'impresa.

In mancanza di una espressa previsione normativa, pare opportuno richiamare, stante la sostanziale identità di disciplina, la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo al piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) avente una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28-10-2019, n. 27544).

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, ritenendo pertanto *“omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura”*.

La Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *"second chance"*, ritenendo necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento; del resto la dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori.

La stessa Suprema Corte ha, altresì, chiarito come a conclusioni diverse non può giungersi sulla scorta del fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge, oggi concordato minore) può essere colmata in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che,

per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore (cfr. Cass. n. 17834 del 2019).

Mutuando tali principi, si ritiene opportuno evitare posizioni aprioristiche in ordine alla possibile durata massima delle procedure di sovraindebitamento, adottando, di contro, soluzioni che tengano conto dei caratteri peculiari e delle specificità di ogni singola proposta, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa *ratio* della disciplina del sovraindebitamento, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "*chance*" e, dall'altro, solo tale lettura si palesa idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. 1, 24-05-2018).

Va in tal senso riconosciuta la possibilità di omologare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5 anni, laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia specifico conto dei motivi della durata (la quale non può che essere rapportata alle possibilità economiche del debitore, alla sostenibilità effettiva dell'impegno che assume ed alla fattibilità del piano attestata dal professionista nominato) e consenta, comunque, una soddisfazione non irrisoria dei creditori.

In definitiva, ritenuto che l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva in ordine alla ragionevole durata della procedura rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con la *ratio* della normativa sul sovraindebitamento imponendosi, pertanto, una valutazione caso per caso, che tenga conto delle peculiarità della concreta fattispecie oggetto di indagine, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame configuri un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 7 CCII al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente

rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

3. Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Amato Vitaliano**;

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 (cui si rimanda per le relative indicazioni) tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere la documentazione da pubblicare epurata dei dati sensibili (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;
- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 09.07.2026

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano